

La presente deliberazione viene affissa il 23 GEN. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

S. E. l.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 26 del 20 GEN. 2006

Oggetto: Consiglio di Stato-Giudizio – Della Peruta Maria Concetta C/ Provincia di Benevento  
– Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |  |                              |         |
|--|------------------------------|---------|
| 1) On.le Carmine NARDONE                 | - Presidente                 | _____   |
| <del>2) rag. Giovanni MASTROCINQUE</del> | <del>- Vice-Presidente</del> | _____   |
| 3) rag. Alfonso CIERVO                   | - Assessore                  | ASSENTE |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE                | - Assessore                  | ASSENTE |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI               | - Assessore                  | _____   |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA             | - Assessore                  | _____   |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA                   | - Assessore                  | _____   |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA                 | - Assessore                  | ASSENTE |
| 9) geom. Carmine VALENTINO               | - Assessore                  | _____   |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

Premesso che la Sig.ra Della Peruta Maria Concetta agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Campania n. 13486/05;

Con determina n. 29/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;


**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 04.01.06 dinanzi al Consiglio di Stato da Della Peruta Maria Concetta C/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n. 13486/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 29/06

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 29/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato il 04.01.06 da Della Peruta Maria Concetta c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n. 13486/05;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

21/01/06 10:18:00  
SISTEMA CENTRALE

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

On.le Carmine NARDONE

*Carmine Nardone*

N. 59 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 GEN. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

09 FEB. 2006

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 09 FEB. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

09 FEB. 2006

BENEVENTO, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione 993 ES. 106  
*Conferenza Capigruppo*

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 1169  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 13.206  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORSO IN APPELLO

Per: la Signora MARIA CONCETTA DELLA PERUTA, nata a Valle di Maddaloni (CE) il 7 marzo 1949, Cod. Fisc. DLLMCN49C47L591Z, ed ivi residente alla Via Sannitica n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI ADINOLFI, giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata con lui in Roma presso l'avv. PAOLO DI MARTINO, alla Via dell'Orso n. 74,

Per l'annullamento e riforma della Sentenza n. 13486 del 13 settembre 2005 della Sez. I del T.A.R. Campania - Napoli mai notificata con la quale è stato rigettato il ricorso N.R.G. 9930/04.

FATTO

L'istante quale proprietaria di un vasto appezzamento di terreno, di circa mq. 28122, sito in Valle di Maddaloni ha impugnato con ricorso al TAR Campania Napoli N.R.G. 9930/04 l'illegittima procedura con la quale, al fine della realizzazione del 5° lotto (ex 4° lotto) della strada "Fondo Valle Isclero", sono stati occupati mq. 13.122 della sua proprietà e precisamente: mq. 1937,15 della p.lla 2; mq. 1750,56 della p.lla 282; mq. 9435,00 della p.lla n. 305. Trattasi di particelle di grande valore commerciale, in parte destinate a P.I.P.

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava: a) il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 272 del 10 maggio 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17 maggio 2004, con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione delle opere di completamento funzionale della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni

MANDATO


Sig. avv. LUIGI ADINOLFI Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come di ogni sua fase e grado, ivi comprese le ulteriori eventuali fasi esecutive e di appello, conferendoVi al riguardo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di sottoscrivere il presente atto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, nonché di chiamare in causa terzi, proporre motivi aggiunti avverso ulteriori provvedimenti e avendo fin da ora per rato e fermo il Vs. operato.


Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Eleggo domicilio presso di Voi

Della Peruta  
Maria Concetta

Tel'e-





(CE); b) gli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali: 1) il predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 15 settembre 2003 tra la Regione Campania, Provincia di Benevento, il Comune di S. Agata dei Goti (BN) ed il Comune di Valle di Maddaloni; 2) la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2003 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valle di Maddaloni, con la quale è stato ratificato il predetto Accordo di Programma.

Nel ricorso evidenziava cinque profili di impugnativa, oltre a richiedere il risarcimento dei danni per € 2.868.916,50.

In particolare i singoli motivi di impugnativa, in estrema sintesi, concernevano i seguenti aspetti:

**I) MOTIVO I**

Violazione art. 7 della L. n. 241/90 per mancata notifica dell'avvio del procedimento.

**II) MOTIVO II**

Violazione L. n. 1150/42 in quanto nel corso della procedura non era stato acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata, né si era proceduto alla pubblicazione all'albo pretorio per 30 gg. della delibera avente valore di adozione di variante.

**III) MOTIVO III**

Violazione L. n. 349/86 e DPCM n. 377/88 in quanto con specifico riferimento al 5° lotto dei lavori, interessante la proprietà dell'appellante, non era stata correttamente effettuata la Valutazione di Impatto Ambientale.

**IV) MOTIVO IV**

Mancata valutazione degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03, che ha annullato l'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 190/02 attuativo

della "legge obiettivo" n. 443/01, con riferimento alla composizione della Commissione VIA.

#### V) MOTIVO V

Mancata comparazione di soluzioni alternative e mancata presa in considerazione del sacrificio imposto ai privati dalle scelte effettuate.

\* \* \* \* \*

Con successivi "Motivi aggiunti" la ricorrente impugnava *"il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, adottato dalla Provincia di Benevento e segnatamente, congiuntamente dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio nonché del Responsabile unico del procedimento, in data 15 luglio 2004, prot. N. 7101/S.I. (...) decreto notificato alla ricorrente in data 17 agosto 2004, dall'ATI costituita dalla STELAM S.p.A. - Capogruppo mandataria; dalla Ditta Sauchelli Nicola; dalla Ditta Ciardiello Pietro. Tale ultimo atto di notifica, adottato dall'ATI, se e per quanto occorra"*.

Nei motivi aggiunti, sempre in estrema sintesi, l'appellante lamentava:

#### VI) SUL I MOTIVO AGGIUNTO

L'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza perché congiuntamente emanato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento nonché dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### VII) SUL II MOTIVO AGGIUNTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 22/bis del D.P.R. n. 327 in quanto l'adottata procedura di occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione non poteva essere perseguita ovvero che la stessa era priva di congrua motivazione.

#### VIII) SUL TERZO MOTIVO AGGIUNTO

Con il terzo motivo la ricorrente eccepiva che il decreto di occupazione era illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall'art. 7 L. 241/90.

**IX) SUL QUARTO MOTIVO AGGIUNTO**

Con il quarto motivo la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/01, assumendo che gli atti dovevano essere notificati *con le forme degli atti processuali civili*.

**X) SUL QUINTO MOTIVO AGGIUNTO**

Con il quinto motivo la ricorrente evidenziava la violazione dell'accordo di programma in quanto la Provincia non poteva delegare la STEIAM alle procedure di occupazione

**XI) SUL SESTO MOTIVO AGGIUNTO**

Con il sesto motivo la ricorrente assume che la Provincia non poteva emanare il decreto di occupazione dopo la proposizione del ricorso.

-----

A seguito della costituzione delle controparti, con relativo deposito di nuovi documenti ed accesso documentale presso la Provincia di Benevento, la ricorrente tramite nuovi "motivi aggiunti" ha impugnato anche i seguenti atti: *"Nota della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Tutela dell'Ambiente, datata 25 marzo 2004 prot. N. 0251972 e depositata all'udienza in Camera di Consiglio del 13 ottobre 2004, con la quale si è trasmesso alla Provincia di Benevento – Settore Infrastrutture la decisione della Commissione Tecnico Istruttoria per la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) sul progetto oggetto di causa; b) decisione, assunta da tale Commissione*



*nella seduta del 19 febbraio 2004 e trasmessa con la predetta nota alla Provincia di Benevento, di escludere il progetto in questione dalla procedura di VIA; c) tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo n. 9930/04”.*

Nei nuovi motivi aggiunti, sempre in estrema sintesi, esponeva le seguenti doglianze.

#### **XII) I MOTIVO AGGIUNTO**

L'adeguamento del progetto richiesto dal Ministero con nota del 9 marzo 1992 aveva riguardato solo il I – II e III lotto e non anche il V (ex 4° lotto) concernente la proprietà dell'appellante. Pertanto la decisione della Commissione Regionale per la VIA del 19 febbraio 2004, che aveva deciso di escludere dalla valutazione VIA il progetto *de quo* in quanto adeguato alle prescrizioni ministeriali del 1992 come erroneamente affermato dalla Provincia di Benevento con nota 22 gennaio 2004 n. 52751, era illegittima.

Nello stesso motivo evidenziava una ulteriore illegittimità. E cioè che la Soprintendenza di Caserta, in violazione del principio di “tipicità” degli atti amministrativi, aveva espresso parere favorevole all'adeguamento del progetto in “via informale”.

#### **XIII) II MOTIVO AGGIUNTO**

La ricorrente reiterava anche nei confronti degli atti impugnati con i motivi aggiunti, il III motivo del ricorso introduttivo.

#### **XIV) III MOTIVO AGGIUNTO**

La ricorrente reiterava anche nei confronti degli atti impugnati con i motivi aggiunti, il IV motivo del ricorso introduttivo.

#### **XV) IV MOTIVO AGGIUNTO**

La procedura è viziata per violazione degli artt. 1 e 11 del D.P.R. 12 aprile 1996 in quanto andava seguita per la Valutazione di Impatto Ambientale la procedura statale e non quella regionale.

**XVI) V MOTIVO AGGIUNTO**

La verifica del progetto non ha rispettato l'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e suo allegato D.

L'illegittimità è ancora più grave in quanto le argomentazioni di cui alla nota 21 gennaio 2004 n. 797 non sono più attuali per essere state adeguate sensibilmente le previsioni progettuali.

**XVII) VI MOTIVO AGGIUNTO**

Non risultano rispettate le scadenze procedurali e temporali previste dal D.P.R. 12 aprile 1996. Inoltre la Commissione Regionale VIA non ha formulato, come previsto dalla legge, il giudizio finale specifico e analitico di competenza.

**XVIII) VII MOTIVO AGGIUNTO**

In violazione degli artt. 25 e 29 del D.P.R. 554/99 la conferenza è priva sia dello "studio di prefattibilità ambientale" che di "impatto ambientale" che non risultano mai elaborati dagli organi precedenti.

\* \* \* \* \*

Si costituivano in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni, la Provincia di Benevento, la S.T.E.I.A.M. S.p.A. e la Regione Campania. Il Comune di S. Agata dei Goti rimaneva contumace.

I costituiti con diverse argomentazioni giuridiche, chiedevano il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, unitamente alla richiesta risarcitoria.

Le richieste cautelari venivano respinte. Il 6 luglio 2005 si svolgeva

l'udienza per la discussione del ricorso nel merito. A seguito di detta udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Con la Sentenza impugnata il T.A.R. rigettava il gravame compensando le spese. In particolare rigettava il ricorso introduttivo e i secondi "Motivi aggiunti". Con riferimento ai primi "Motivi aggiunti" il Collegio nulla evidenziava.

La sentenza è errata e va riformata per le seguenti ragioni in

### DIRITTO

#### I – ERROR IN IUDICANDO SUI PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

Come accennato nella parte in fatto con riferimento ai I motivi aggiunti notificati in ordine di tempo il T.A.R. nulla dice, omettendo sia di rigettare che di accogliere le doglianze ivi evidenziate.

Sembra quasi che il Collegio abbia "dimenticato" di valutarli. Tale omissione rende certamente annullabile la sentenza in quanto il Giudice è tenuto a valutare tutti i motivi di impugnativa, soprattutto se contenuti in "motivi aggiunti" con i quali si impugnano ulteriori atti rispetto a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo.

Ciò premesso si chiede l'accoglimento dei motivi per come proposti e pretermessi dal T.A.R. in quanto fondati.

#### II – ERROR IN IUDICANDO SUL PRIMO MOTIVO

Il motivo di impugnativa era fondato in quanto l'intervento concerne il Comune di Vallo di Maddaloni sito nella Provincia di Caserta. Le pubblicazioni sono state effettuate su un giornale locale del beneventano "Il Sannio" diffuso e distribuito solo ed esclusivamente nella Provincia di Benevento e non in quella di Caserta. Pertanto la lettera e lo spirito dell'art. 11 del DPR n. 372/01

non è stato rispettato.

A ciò aggiungasi che il quotidiano "Italia Oggi" per numero di copie vendute e capillarità della distribuzione non può essere considerato assolutamente un quotidiano a diffusione nazionale in quanto dai più sconosciuto e di difficile reperimento. Pertanto il motivo andava accolto.

**III - ERROR IN IUDICANDO SUL SECONDO MOTIVO**

Nel motivo 2 la ricorrente aveva eccepito che era stata violata la L. 1150/42 per mancata acquisizione del parere della C.E.I. e per l'omessa pubblicazione della delibera del Comune di adozione della variante per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Ebbene il TAR non ha considerato nella sua completezza il motivo, in quanto nulla dice in merito all'omesso passaggio in Commissione Edilizia Integrata del progetto per l'acquisizione del parere, Commissione non rappresentata in sede di Conferenza di Servizi. Pertanto il motivo, sotto tale profilo, andava accolto.

**III - ERROR IN IUDICANDO SUL III, IV MOTIVO DI RICORSO E  
I, II, III, IV, V, VI, VII DEI SECONDI MOTIVI AGGIUNTI**

Il TAR con un unico passaggio motivazionale ha "complessivamente" rigettato tutti i motivi proposti dalla ricorrente con riferimento al problema della Valutazione di Impatto Ambientale (ben 9 motivi tra ricorso introduttivo e secondi motivi aggiunti).

Il rigetto si basa su di un clamoroso equivoco a catena innescato dalla interpretazione data dalle controparti alla autorizzazione Ministeriale n. 484 del 9 marzo 1992, la quale concerneva solo il I, II e III lotto e non anche il lotto V (e precedenti) concernente i fondi dell'istante, per i quali giammai è intervenuta

una nuova valutazione di impatto ambientale a seguito delle sostanziali modifiche operate rispetto alla previsione originaria. E' infatti circostanza pacifica agli atti di causa in quanto da nessuno contestata che il progetto originario non prevedeva alcun svincolo in Valle di Maddaloni; inoltre il un posizionamento dell'asse viario era posto a circa 500 metri dal centro abitato, e non 150 come attualmente .

Pertanto il contenuto della nota del 22 gennaio 2004 della Provincia di Benevento inviata alla Commissione VIA Regionale, nella quale si sosteneva che tutto il progetto, e quindi anche il V lotto, era stato adeguato alle prescrizioni ministeriali del 9 marzo 1992 è totalmente errata, in quanto le prescrizioni ministeriali del 1992 riguardavano il 1, 2 e 3 lotto ( e non anche il 4 e successivi). Inoltre rispetto al progetto esaminato dal Ministero *illo tempore* vi erano state sostanziali modificazioni, che comunque obbligavano ad un nuovo studio di impatto ambientale e/o adeguamento di quello già esperito.

Ciò chiarito in fatto è evidente che la decisione della Commissione VIA regionale effettuata nella seduta del 19 febbraio 2004, e cioè quella di escludere il progetto modificato dalla procedura VIA, è errata in radice, come è errata la ricostruzione operate dal TAR in base alla quale ha rigettato il fondato motivo di ricorso sul presupposto che l'autorizzazione ministeriale del 9 marzo 1992 " investe la totalità dell'intervento".

Comunque al fine di evitare ulteriori equivoci e per onore di verità la corrente si è peritata di incaricare un esperto professionista del ramo, al quale è stato dato il compito di chiarire la complessa vicenda , che in realtà complessa non è ma lo è diventata alla luce delle difese delle amministrazioni intimare che hanno processualmente cavalcato l'equivoco ingenerando confusione nel Col-

legio giudicante, che in buona fede ha dato per buona la ricostruzione operata dalle amministrazioni intimate, che ben sanno che la VIA manca con riferimento al lotto in questione per come modificato.

Ebbene l'Arch. Cantelli con perizia giurata del 20.12.05 che si deposita non ha avuto difficoltà ad affermare che da un lato l'autorizzazione ministeriale cit. concerneva solo il 1,2 e 3 lotto e non tutto il progetto. In secondo luogo che le sostanziali modifiche nelle more intervenute al progetto comunque richiedevano l'adeguamento dello studio di Impatto Ambientale .

Per completezza si ritrascrivono qui di seguito i passaggi più rilevanti dell'elaborato peritale, che in quanto giurato fa fede fino a querela di falso.

*“ Nel “progetto 88” si rileva che il tratto di strada in questione si innesta dalla S.S. 265 con uno svincolo posto a Sud del paese a circa 1300 metri in linea d'aria dal centro, e il tracciato dista circa 500 metri dal confine dell'abitato (cfr TAVOLA 1). Nel “progetto 91/03” la strada si innesta a Est del paese a circa 200 metri in linea d'aria dal centro e 75 metri dal confine dell'abitato, spostato di circa 1300 metri più a Nord del punto stabilito nel “progetto 88”, e il tracciato dista circa 200 metri dal confine dell'abitato (cfr allegato 4 e TAVOLA 3).*

*Il progetto esecutivo originario della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero – 1°, 2° e 3° lotto – fu approvato il 1 giugno 1987 dal Consorzio di Bonifica Valle Telesina, e nel corso dell'anno fu inviato a gli enti istituzionali per le autorizzazioni previste. Intanto nel 1989 fu indetta la gara per la realizzazione del 1°, 2° e 3° lotto, fu proclamato il vincitore dell'Appalto Concorso e nel 1990 fu firmato il Contratto*

d'Appalto con l'impresa aggiudicataria.

Per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali (necessarie per realizzare i lavori) fu richiesto alla Soprintendenza parere preventivo sul progetto nel 1989 e 1990, ottenendo nel 1991 parere preventivo di competenza con prescrizioni. Furono inviate note integrative alla Soprintendenza, e per essa al **Ministero dei Beni Culturali e Ambientali**, che il **31 ottobre 1990** comunicò il proprio parere contrario e invitò a rielaborare il progetto. Il parere, il cui oggetto riporta "Telese (BN) e altri comuni – Strada Agro-turistica a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero – Progetto generale di massima – I-II-III lotto esecutivo", prescrive:

"eliminare il previsto tratto viario a scorrimento veloce di collegamento fra lo svincolo Limatola-Dugenta sud e la S.S.7 Appia in prossimità di Airola, incompatibile con il particolare valore paesistico del paesaggio naturale ed antropico dei territori di S. Agata e di Moiano, facenti parte del massiccio del Taburno, e non giustificato dal peso insediativo dei centri serviti, limitando le opere alla sistemazione e all'eventuale allargamento dei tracciati esistenti" [tratti di strada del 1° lotto];

"modificare il tratto compreso tra il km 7.200 e il km 13.500" [tratti di strada del 2° e 3° lotto];

eliminare "lo svincolo per Amorosi e Telese ... grazie pure alla presenza dello svincolo per San Salvatore Telesino, ubicato a circa 1400 m dal primo, che da solo può assolvere alla funzione di smistamento in favore dei comuni interessati" [tratti di strada del 4° e 5° lotto];

eliminare "il tratto viario costituente il 5° stralcio esecutivo (riporta-

to nella sola planimetria di inquadramento territoriale)".

Alla fine della nota si legge: "si ravvisa l'opportunità che il progetto esecutivo venga sottoposto all'esame di questo Ministero ... insieme con quello relativo al 4° stralcio".

A parere del sottoscritto, il Ministero ha espresso precise prescrizioni sui lotti 1°, 2° e 3°, e solo indicazioni di massima sugli altri lotti, peraltro indicati sui grafici – come si legge nel parere – "nella sola planimetria di inquadramento territoriale". Inoltre viene richiesto il progetto esecutivo del 4° lotto probabilmente perché tale tratto di strada, costituendo il "terminale" verso Sud dell'intera opera, costituisce un nodo delicato, oppure perché il parere specifico deve essere espresso sul progetto esecutivo.

Il Consorzio "dispose apposite rielaborazioni progettuali, riguardanti in particolare i tre lotti oggetto di appalto, corredate di apposite elaborazioni progettuali riguardanti i lotti successivi (4° lotto ex 6° lotto e 5° lotto ex 4° lotto)", come si legge nella relazione di accompagnamento al "progetto 91/03".

Il Ministero dei Beni Culturali rispose con nota del **9 marzo 1992**, il cui oggetto è "Telese (BN) e altri comuni – Strada Agro-turistica a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero – I-II-III lotto esecutivo", e che recita soltanto: "Questo Ministero, esaminato il progetto relativo alla strada indicata in oggetto, preso atto che le modifiche richieste da questo Ministero con la nota del 31/10/1990 sono state per la quasi totalità accolte, autorizza l'esecuzione della stessa ad eccezione del tratto

com.  
corc  
tanc  
que  
stei  
al "  
per  
scl  
le  
og  
pa  
l'e  
st  
tr  
m  
p  
g  
c  
v



compreso tra il km 7+200 e 13+600 per il quale dovranno essere concordate con codesta Soprintendenza soluzioni alternative che consentano di contemperare meglio le esigenze di tutela del paesaggio con quelle di collegamento viario". A parere del sottoscritto la nota del Ministero si riferisce solo ai lotti 1°, 2° e 3° (e quindi al "progetto 88", e non al "progetto 91/03"), sia perché l'oggetto si riferisce solo ai lotti detti, sia perché è identico a quello della nota precedente ma con la precisa esclusione di "progetto generale di massima" (nel quale erano contenute le sole individuazioni degli altri lotti), sia perché si parla dei soli lotti in oggetto, sia perché il parere era necessario per l'inizio dei lavori già appaltati del 1°, 2° e 3° lotto. Si può escludere con certezza che l'eventuale esame del progetto esecutivo del 4° lotto, richiesto dal Ministero, sia stato esaminato con parere positivo, poiché se ne sarebbe trovata una minima traccia nell'oggetto o nel corpo della nota, o quanto meno non sarebbe stata riportata nell'oggetto l'individuazione dei soli primi tre lotti. Invece, secondo la relazione del progettista del "progetto 91/03" Ing. De Maria, il Ministero rilasciò "l'autorizzazione all'esecuzione della strada a S.V. Fondo Valle Isclero 1°, 2° e 3° lotto e parere favorevole ai soli fini localizzativi per quanto attiene l'intero asse viario", estendendo pertanto un parere positivo anche ai tratti relativi ad altri lotti che invece dal Ministero non sono stati presi in esame. Tanto che, relativamente ai primi tre lotti indicati nell'oggetto, esprime ancora perplessità per un tratto di circa 6,5 chilometri e invita a ricercare soluzioni alternative da concordare ulteriormente.

*In ogni caso, se pure si volesse erroneamente considerare favorevole il parere espresso dal Ministero, si tratta di un parere espresso sul "progetto 88" svincolo a Sud del paese, e non sul "progetto 91/03" con svincolo a ridosso del paese e tracciato variato.*

*A parere del sottoscritto su queste note del Ministero si fondano una serie di equivoci a catena, di cui si dirà appresso.*

*Da rilevare inoltre che è stata ritrovata una "Relazione di impatto ambientale - allegato 37" relativa al "progetto 88", datata agosto 1988, che non contiene elementi utili a determinare l'impatto ambientale, né dell'intera opera, né tanto meno del lotto in esame (cfr allegato 5).*

*Nel 1997 fu aperta al pubblico transito la realizzazione dell'opera relativa ai lotti 1°, 2° e 3°.*

*Nel novembre 1991 intanto era stata redatta e approvata la prima stesura del "progetto 91/03", relativo al solo 5° lotto ex 4° lotto (relativo al tratto in esame).*

*Non è dato sapere se il tracciato viario contenuto nella prima stesura del "progetto 91/03" fosse lo stesso contenuto nel "progetto 88", per la mancanza di elementi certi. Un elemento di certezza proviene dal riscontro di una corposa documentazione (di ben 128 pagine e 80 tavole formato A3 di cui la metà a colori) denominata "**Progetto di inserimento ambientale - allegato A**" facente parte del "progetto 91/03" perché rilasciato dalla Provincia di Benevento alla Sig.ra Della Peruta con la stessa mascherina dei progetti, riportante data di aggiornamento aprile 2003 (di cui si riportano la mascherina e il sommario in **allegato***

6). In tale documento sono inseriti stralci di documenti precedenti, in particolare le tavole allegate alla V.I.A. redatta nel 1991 e approvata dal Ministero nel 1992 (come indicato nel detto "Progetto di inserimento ambientale"). Dall'esame dell'ingrandimento della tavola n. 2 "ambiente naturale" (risultata la più leggibile) si evince che il tracciato dell'opera in esame corrisponde al tracciato riportato nel "progetto 88" **(cfr allegato**

**7)**. Poiché la VIA è stata redatta sulla scorta del progetto, ed è stata redatta nel 1991, si deduce che la prima stesura del "progetto 91/03" coincide con il "progetto 88", e su tale tracciato è stata redatta e approvata la V.I.A.. Ma di tale V.I.A. e di tale approvazione, pur riferendosi al tracciato originario, non si hanno che stralci e notizie trascritte nel detto "Progetto di inserimento ambientale".

**L'8 novembre 2002** (ben 11 anni dopo!) la Provincia di Benevento inviò al Consorzio di Bonifica una nota con l'invito a rielaborare il progetto per le sopravvenute disposizioni legislative (nuove procedure per i Lavori Pubblici contenute nella L. 109/94 "Legge Merloni") e per varianti urbanistiche comunali nel frattempo sopraggiunte. Con la stessa nota inoltre si dava incarico allo stesso tecnico della redazione del 1991 Ing. De Maria.

**Il 29 novembre 2002** fu decretata la Delibera CIPE n. 110/2002 nella quale si leggeva che "relativamente al 5° lotto la progettazione esecutiva è in corso di avanzato aggiornamento in relazione alle intervenute disposizioni normative e alle modificazioni richieste dagli Enti territoriali interessati, sì che la nuova versione dovrebbe essere dispo-

nibile entro il mese di dicembre 2002".

Dopo l'approvazione del "progetto 91/03", la Provincia di Benevento, il 25 febbraio 2003, richiede una Conferenza di Servizi per un Accordo di Programma, visto che la Delibera CIPE aveva già stanziato fondi "a scadenza". Durante la Conferenza dei Servizi per l'Accordo di Programma (cfr allegato 8) si espongono alcune variazioni del progetto e se ne propongono altre (riportate in grafici predisposti per la seduta, consegnati alla Sig.ra Della Peruta dal Comune di Valle di Maddaloni, e riportati nel detto "Piano di inserimento ambientale" - cfr allegati 3 e 4 e TAVOLE 2 e 3). In particolare, nella pre-conferenza della seduta del 28 febbraio 2003, il Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni "richiedeva miglie del tracciato in corrispondenza delle opere di connessione tra la nuova arteria e la S.S. 265 ... necessità di una razionalizzazione e messa in sicurezza dell'attuale S.S. 265, nel tratto di quest'ultima compreso tra lo sfocco dei lotti in esercizio e la Variante ANAS, in quanto non adeguato ai flussi di traffico ivi convogliati dall'arteria a scorrimento veloce ... avanzava osservazioni circa la prevista connessione delle opere stradali in progetto all'attuale S.S. 265, adducendo motivazioni riconducibili sostanzialmente all'articolazione piano altimetrica della tratta in questione, a suo dire, troppo a ridosso del centro abitato e, pertanto, dal punto di vista percettivo notevolmente impattante". Pertanto "proponneva a riguardo la traslazione del tracciato nella zona di influenza dell'attuale comunale 'Votta', in ambito pedemontano, in modo da non precludere future espansioni residenziali, e

non, dell'attuale abitato verso il fondo valle". Il tecnico progettista Ing. De Maria, sempre nella precedente seduta del 28 febbraio 2003, "chiariva che l'articolazione progettuale del 5° lotto trasmesso, così come rimodulata nel tratto interessante il territorio di Valle di Maddaloni, per altro preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale, scaturiva sostanzialmente dalla necessità di porre in essere un tracciato che evitasse l'attraversamento della programmata area PIP". Inoltre faceva presente che l'ipotesi di utilizzo della comunale "Votta", quella proposta dal Sindaco, era stata inizialmente scartata per motivi tecnici, perché "incompatibile con le caratteristiche di strada extra urbana secondaria", e idrogeologici, perché "in sede di verifica preliminare effettuata presso l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno ... andava ad interessare aree ... potenzialmente soggette a colate detritiche". Inoltre "avrebbe richiesto opere di adeguamento alquanto costose". Per aver chiara la questione è necessario esaminare il grafico in tavola 2, presentato nella seduta successiva, dove il tracciato in giallo era la prima versione del tracciato della strada, posto sulla sede della "Strada comunale Votta" (la strada comunale Votta si sviluppa con due bracci ortogonali, uno dei quali coincide con la sede del tracciato in giallo; si ritrova la strada comunale esaminando i grafici esecutivi del "progetto 88" in **allegato 9**), mentre quello in celeste era il tracciato proposto dal progettista, a Ovest del "Vallone Votta".

Questo avveniva nella prima seduta del 28 febbraio 2003, mentre nella successiva seduta del 18 aprile 2003 di pre-conferenza il Re-

sponsabile del progetto Ing. Fuschini "proponeva, nell'ottica di quanto osservato dal Sindaco Della Peruta [di Valle di Maddaloni ndr] la traslazione planimetrica della tratta terminale della strada a s.v. e precisamente quella ricompresa tra l'attraversamento della provinciale Bagnoli e la stessa Statale, a ridosso dell'alveo del 'Vallone Votta' ". Il tecnico progettista, illustrando il grafico a "recepimento delle indicazioni avanzate nella precedente seduta" del 28 febbraio 2003 (il grafico in tavola 2), descriveva le variazioni del tracciato: "il tratto terminale della Fondovalle è stato traslato a ridosso del richiamato Vallone "Votta", e "lo svincolo ... è stato posizionato in modo da avere il cappio di connessione alla carreggiata in direzione S.Agata al di là del predetto fosso". Il grafico in tavola 3 è quello che recepisce le indicazioni riportate in pre-conferenza del 18 aprile 2003 (come espressamente dichiarato nel grafico); il tratto in celeste è quello spostato a ridosso del Vallone Votta.

Riepilogando:

il tracciato originario del "progetto 88" e prima stesura "progetto 91/03" prevedevano l'innesto alla S.S. 265 e svincolo Valle di Maddaloni a Sud del paese, a circa 1300 metri in linea d'aria dal centro, senza alcuno svincolo a ridosso del paese, e il tracciato della strada distava circa 500 metri in linea d'aria dal confine del centro abitato e 650 metri in linea d'aria dal centro del paese (tavola 1);

nella prima seduta di pre-conferenza del 28 febbraio 2003 si propongono varianti che si ritrovano nel grafico (tavola 2) presentato alla seconda seduta del 18 aprile 2003. Vi si ritrova, tracciato in giallo, un

*tracciato già variato nella giacitura, avvicinato di circa 120 metri al paese, e con svincolo prima non previsto a ridosso di Valle di Maddaloni a circa 550 metri in linea d'aria dal centro e a circa 1150 metri dal precedente svincolo coincidente con l'innesto alla S.S. 265. In sovrapposizione a questo tracciato, si ritrova, tracciata in celeste, una seconda variante al tracciato, con svincolo Valle di Maddaloni a Ovest del Vallone Votta, a circa 300 metri in linea d'aria dal centro del paese, avvicinata di circa 280 metri al paese rispetto alla precedente, e con innesto alla S.S. 265 di circa 850 metri più a Nord del punto prima previsto, a ridosso del paese. Quest'ultima variante è stata quella esposta nella seduta del 28 febbraio 2003 di pre-conferenza;*

*nella seconda seduta di pre-conferenza del 18 aprile 2003 si propone ulteriore variante che si ritrova, tracciata in celeste, in un ulteriore grafico (tavola 3) che recepisce le indicazioni della seduta, con giacitura sul Vallone Votta e allontanato di circa 50 metri dal paese rispetto al tracciato precedente, a circa 350 metri in linea d'aria dal centro e 200 metri dal confine del centro abitato.*

*In pratica con lo spostamento di 50 metri dal precedente tracciato si sono risolte le preoccupazioni di un impatto forte della strada sull'abitato di Valle di Maddaloni, dopo che lo svincolo è stato avvicinato al paese, rispetto a quello previsto originariamente, di circa 1300 metri.*

*L'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del lotto in esame viene siglato il 15 settembre 2003. Da rilevare che tra gli elabo-*

rati grafici del progetto definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo compare un elaborato "8.1 Valutazione di impatto ambientale", che non è stato ritrovato, ma che si ritiene contenga gli elementi stralciati e riportati nel detto "Progetto di inserimento ambientale - allegato A" sotto la dicitura "V.I.A. 1991". Non forma invece parte integrante del progetto approvato in sede di Accordo di programma tale "Progetto di inserimento ambientale", poiché non è citato nella lunga lista degli elaborati dell'Accordo, riportata due volte nel documento, né è apposto sulla sua mascherina il timbro che attesta "il presente elaborato è conforme a quello approvato dalla conferenza di servizi del 15 settembre 2003" con data e firma del responsabile, così come ritrovato in altri elaborati. Tale circostanza testimonia che tale "Progetto di inserimento ambientale" abbia seguito e non preceduto l'approvazione del progetto definitivo, così come richiesto dalla L.109/94 e s.m.i.

Nella relazione allegata al "progetto 91/03", aggiornata all'aprile 2003, facente parte degli elaborati dell'Accordo, è riportato: "Per quanto attiene l'aspetto ambientale, la Soprintendenza di Caserta, contattata per le vie brevi, ha espresso, in via informale, facendo seguito al succitato disposto ministeriale [del 9 marzo 1992 n.d.r.], parere favorevole sulla proposta progettuale, così come rielaborata". Ma, nonostante l'insolita procedura, si ribadisce che la nota del Ministero si riferiva ai lotti precedenti e non esprimeva alcun parere favorevole sugli altri lotti, come già detto.

E ancora: "Il 5° lotto attraversa una zona di particolare valenza



paesaggistica, come espressamente evidenziato nell'apposito parere espresso, ai fini localizzativi, dal competente Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, nell'anno 1992 ... In merito al complessivo inserimento ambientale dell'opera, relativamente al 2° tratto, si evidenzia che il territorio di Valle di Maddaloni non risulta sottoposto ai vincoli di cui alla Legge 431/85 e s.m.i.". E, nel paragrafo dedicato alla "Fattibilità ambientale dell'opera", si legge: "Il territorio interessato dall'intervento, ricadente in ambito di Sant'Agata dei Goti, è considerato di grande rilevanza paesaggistica, pertanto sottoposto a normativa di salvaguardia ambientale ai sensi delle L.1497/39 e 431/85... esso è regolamentato dalla normativa del Piano Paesistico, redatto a cura del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali... il progetto, nella prima parte dell'intervento, comprendente precisamente i territori a forte sensibilità ambientale di Sant'Agata dei Goti, prevede, al fine di ridurre gli impatti indotti, interventi di mitigazione ambientale ... Si evidenzia inoltre che per tale tratta, ricompresa nel progetto generale esecutivo elaborato nell'anno 1987, risulta acquisito il favorevole parere, ai fini localizzativi, del competente Ministero dei Beni Culturali e Ambientali [la stessa nota del 9 marzo 1992, ancora una volta si fonda il parere positivo su un equivoco di fondo, n.d.r.] ... Quanto innanzi evidenziato rende fattibile e realizzabile quanto previsto e progettato in ambito territoriale di Sant'Agata dei Goti ... Si precisa infine che l'ambito territoriale interessato dalle opere stradali in progetto, ricadente in Comune di Valle di Maddaloni, non risulta sottoposto ad alcun vincolo di tutela ambientale."

*Tutto ciò lascia presupporre che all'epoca della redazione della relazione, aggiornata all'aprile 2003, il detto "Progetto di inserimento ambientale" non fosse stato ancora redatto, altrimenti tutte le riportate riflessioni avrebbero rimandato a un così lungo e circostanziato documento.*

*E' da rilevare che a parere del sottoscritto l'opera doveva essere sottoposta a procedura di V.I.A., in quanto trattasi di opera rientrante nella categoria di cui all'art. 1 comma g) del **DPCM n. 377 del 10 agosto 88**: "strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli". D'altronde ci si era preoccupati di ciò nella stessa procedura di realizzazione dei tratti già completati, come si evince dalla necessità di allegare una "Relazione di impatto ambientale" al "progetto 88", dalla presenza di un elaborato di V.I.A. allegato al "progetto 91/03" e dalla preoccupazione di redigere un "Piano di inserimento ambientale" datato marzo 2003, ma non allegato all'Accordo di Programma del settembre 2003 (seppur contenente tutte le fasi di variazione del tracciato operate proprio in sede di Conferenza dei Servizi).*

*Inoltre, per quanto riguarda la competenza decisionale, il **DPR 12 aprile 1996** recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" recita: "art. 1 - ambito di applicazione ... 3) Sono assoggettati alla procedura di*

V.I.A. i progetti di cui all'allegato A. 4) Sono assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991. ... 6)

Per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A."

Tra le opere dell'allegato B di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996 con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre 1999, riportante elenco delle tipologie progettuali, compare al punto 7)g. "strade extraurbane secondarie". Di tale tipologia di opera si tratta, in quanto il Codice della Strada approvato con D.G.L.S. n. 285 del 30 Aprile 1992, art. 2, definisce la "strada extraurbana secondaria" di "classe C" la "strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine". D'altronde, la stessa richiesta pressante da parte della Provincia di un parere di compatibilità dall'ente competente regionale, come si vedrà, testimonia della necessità della procedura V.I.A..

Lo stesso DPR 12 aprile 1996 dispone che sia individuata l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, e la Regione Campania, con D.G.R. Campania 29 ottobre 1998, n. 7636 individua nell'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'ambiente e ciclo integrato delle acque - Area 05 - Settore 02 - Struttura operativa V.I.A., Commissione V.I.A., l'autorità competente in materia di Valutazione di impatto

to ambientale.

*A parere del sottoscritto, il parere del Ministero dei Beni Culturali nel 9 marzo 1992 (all'epoca vigeva il DPCM n. 377 del 10 agosto 88) è relativo ai soli lotti 1°, 2° e 3°, e mai si esprime sugli altri lotti. Certamente non costituisce "giudizio motivato" relativo al 5° lotto, come previsto dal successivo DPR 12 aprile 1996, con il quale deve concludersi la procedura di valutazione di impatto ambientale. E, inoltre, la sopraggiunta variazione del tracciato, spostato verso il paese di ben 300 metri e posto a soli 200 metri dal confine dell'abitato, e soprattutto l'inserimento dello svincolo Valle di Maddaloni non presente prima, a ridosso del paese (lo stesso Sindaco aveva riportato tali perplessità nella Conferenza dei Servizi), sono elementi di notevole impatto per l'abitato del Comune di Maddaloni, tali da far considerare l'adeguamento della procedura di V.I.A.*

*Secondo l'allegato D di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996, che contiene gli elementi sulla base dei quali l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A., "le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: [1] dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); [2] utilizzazione delle risorse naturali; [3] produzione di rifiuti; [4] inquinamento e disturbi ambientali; [5] rischio di incidenti; [6] impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole)".*

*Non c'è dubbio che la presenza di uno svincolo, con le caratteristiche dello svincolo in oggetto, incida su più della metà dei parametri che la Commissione V.I.A. Regionale doveva esaminare. In particolare al punto [2] per l'occupazione di un "vallone" che probabilmente costituisce scolo delle acque meteoriche; al punto [4] per la ravvicinata fonte di disturbo ambientale e inquinamento atmosferico, prodotto dall'elevato numero di autoveicoli che utilizzano lo svincolo per l'asse di scorrimento e che prima non avrebbero transitato su quella strada (come rivelano le preoccupazioni del Sindaco nella Conferenza dei Servizi), e per il disturbo acustico, prodotto dalla decelerazione e accelerazione prodotta dai veicoli che si immettono nella Fondo Valle Isclero, che percorrono in tempo più che doppio l'attraversamento della zona per la presenza delle rampe circolari, e per l'incremento di presenza di mezzi pesanti; al punto [5] per l'incremento di traffico veicolare che procurerà maggiori rischi di incidenti; al punto [6] per il danneggiamento della zona urbana, per l'impatto visivo e psicologico di uno svincolo di siffatte dimensioni così ravvicinato al paese piuttosto che un asse di scorrimento a più di 500 metri e uno svincolo a più di un chilometro, e per il danneggiamento della zona agricola, in quanto lo svincolo e lo spostamento del tracciato costituiscono "ostacolo" per l'utilizzo di ampia zona molto fertile (una fascia di circa un chilometro di lunghezza per circa 300 metri di larghezza) a ridosso e a servizio del paese, che oggi si trova al di là di una strada a scorrimento veloce.*

*Poiché alla Conferenza di Servizi non aveva partecipato alcun*

rappresentante dell'autorità competente al parere (nonostante il DPR 12 aprile 1996, art. 5 – procedura di valutazione di impatto ambientale, comma 6, che prevede che la stessa "autorità competente può indire ... una o più conferenze di servizio. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza."), la Provincia di Benevento, alla fine del 2003 non poteva dar seguito alla realizzazione dei lavori perché non aveva ancora ricevuto il parere ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Commissione Regionale V.I.A.. Aveva infatti proceduto all'inoltro dei progetti relativi al 4° lotto ex 6° lotto e al 5° lotto ex 4° lotto alla Commissione V.I.A. Regionale, sicuramente dopo l'Accordo di Programma, probabilmente nell'ottobre 2003, ricevendone una comunicazione il 27 novembre 2003, di cui non si conosce il contenuto. Successivamente, nella seduta del 15 gennaio 2004 "la Commissione [V.I.A.] decise che il progetto in esame doveva essere sottoposto a procedura di V.I.A." (come si riporta nel verbale n. 83 del 19 febbraio 2004 dei lavori della Commissione). La Provincia di Benevento, il 21 gennaio 2004 (sei giorni dopo la seduta della Commissione), "facendo seguito alla precedente del 27 novembre 2003", evidenziava "la necessità di pervenire in tempi brevi alla definizione della pratica in oggetto, stante le condizioni imposte dalla Delibera CIPE", e "che ulteriori ritardi determinerebbero la

*perdita della dotazione finanziaria dell'opera, la cui ultimazione deve avvenire entro il 31/12/2005", e premeva affinché la Commissione "possa procedere speditamente alla verifica" perché "gli atti già in precedenza trasmessi, unitamente alle ulteriori informazioni/precisazioni innanzi espresse siano sufficienti", e soprattutto "onde evitare di vanificare gli sforzi fin qui prodotti da questa Provincia e dalla stessa Regione Campania". Inoltre forniva alla Commissione V.I.A. alcune precisazioni, e in particolare:*

*"al fine di adeguare le originarie previsioni progettuali dei lotti in riferimento alle note impartite, con nota del 31 ottobre 1990 [di cui si è già parlato], dal competente Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in sede di esame del progetto generale esecutivo del complessivo sviluppo dell'arteria, veniva operata, limitatamente ai tratti ricadenti nell'area Parco dei comuni di S.Agata dei Goti, Bucciano e Moiano [4° lotto ex 6° lotto], un declassamento dell'arteria viaria da tipo "C" extraurbana secondaria, a tipo 'V CNR' (corrispondente ad una strada provinciale), privilegiando soluzioni planimetriche ricalcanti viabilità esistente di interesse locale (comunale e provinciale), potenziandola ed adeguandola alla detta Normativa;*

*per quanto si riferisce ai vincoli ambientali imposti sul territorio interessato dalle opere, si precisa che il tracciato di 4° lotto [4° lotto ex 6° lotto] va ad interessare marginalmente l'area protetta del Taburno, ed in particolare detta interferenza coincide con il tratto in cui esso va sostanzialmente a sovrapporsi alla viabilità comunale e provinciale esi-*

stente. Alla stregua di quanto precede appare evidente che nel tratto in questione la soluzione progettuale adottata salvaguarda la valenza paesaggistica degli ambiti territoriali interessati, nell'assorbente considerazione che le 'tratte' in questione non determinano novello asservimento all'infrastruttura del territorio. Per quanto attiene invece il tracciato di 5° lotto [4° lotto ex 6° lotto in oggetto] esso risulta, nel suo complesso, del tutto estraneo alla perimetrazione della suddetta area protetta".

Ci si riferisce sempre ad una nota di 14 anni prima, per un parere operato sul "progetto 88" diverso dal "progetto 91/03", e riferito al 1°, 2° e 3° lotto. In quella nota il Ministero prescrisse di "eliminare il previsto tratto viario a scorrimento veloce di collegamento fra lo svincolo Limatola-Dugenta sud e la S.S. 7 Appia, in prossimità di Airola, ... limitando le opere alla sistemazione e all'eventuale allargamento dei tracciati esistenti", mentre invece il progetto realizza una strada provinciale "privilegiando soluzioni planimetriche ricalcanti viabilità esistente". La nota della Provincia precisa che il tratto che ricade in area protetta "sostanzialmente" si sovrappone alle strade esistenti. Ma tutto ciò per il 4° lotto, che non è quello in esame. Per il 5° lotto, invece, si riferisce solo che il tratto non ricade in area protetta. Si nota inoltre, nel tenore della nota del Ministero del 1990, la preoccupazione di eliminare svincoli superflui e tratti di strada impattanti e non giustificati dal territorio servito (come nel caso della prescritta eliminazione dello svincolo per Amorosi-Telese, la cui utenza può servirsi dello svincolo San Salvatore Telesino ubicato a circa 1400 m dal primo); nel caso del lotto in esame siamo in

pre  
"P  
lei  
bi  
le  
ne  
la  
li  
a  
a  
p  
te  
la  
ne  
pa  
V.  
co  
fos  
sio  
rett



*presenza di uno svincolo illogicamente spostato a ridosso del paese.*

*Da rilevare che la nota della Provincia non fa alcun riferimento al "Progetto di inserimento ambientale", che avrebbe fornito numerosi elementi per rilevare che il tracciato del lotto in oggetto era stato sensibilmente variato rispetto a quello del "progetto 88" (sul quale si basano le note del Ministero) e che esisteva uno svincolo a ridosso del Comune di Valle di Maddaloni, che in quello originario progetto non esisteva.*

*Alla luce delle precisazioni riportate nella nota della Provincia, nella seduta del 19 febbraio 2004 la Commissione V.I.A. Regionale verbalizza che "con nota acquisita agli atti del 22 gennaio 2004, la Provincia di Benevento ha precisato, tra l'altro, che il progetto è stato adeguato alle prescrizioni impartite dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali privilegiando soluzioni planimetriche ricalcanti la viabilità esistente di interesse locale (comunale e provinciale). La Commissione, riesaminata la documentazione agli atti, preso atto della nota della Provincia di Benevento a firma del RUP, che allegata al presente verbale ne forma parte integrante decide di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A."*

*Da rilevare che neanche in tale circostanza si faceva riferimento al consistente "Progetto di inserimento ambientale", che si presume non fosse agli atti della Commissione V.I.A..*

*A parere del sottoscritto gli elementi ritenuti idonei dalla Commissione si fondano sull'equivoco che possano ritenersi validi perché correttamente esaminati dalla Provincia e dal Ministero. Invece si è evi-*

denziato che si riferiscono alle note dei primi anni '90 basati sul progetto originario, diverso dall'attuale, e riferiti a lotti precedenti. Sulla base di un inquadramento di massima si era richiesto di fornire anche esecutivi dell'attuale lotto, ma nella nota successiva del 1992 non si faceva riferimento alcuno ad altri lotti, oltre il 1°, 2° e 3°. Inoltre, i motivi che la nota della Provincia evidenziava come "assorbenti" l'intera questione non si riferiscono affatto al lotto in oggetto, dove il tracciato non ricalca la viabilità di interesse locale, ma anzi si discosta dal progetto, pur contenuto nell'inquadramento di massima che il Ministero aveva visionato, secondo uno sviluppo planimetrico sensibilmente diverso e presentando uno svincolo a ridosso del paese che il Ministero non aveva visionato.

Le conclusioni cui si è giunti al termine della trattazione rilevano che:

il tratto in questione risulta sensibilmente variato nel tracciato, presenta uno svincolo posizionato a quasi un chilometro dal precedente, a ridosso del centro abitato di Valle di Maddaloni (diversamente che da qualsiasi altro svincolo dell'intera opera), e nello stesso tratto costituisce anche innesto alla Fondo Valle Isclero;

in particolare nel "progetto 88" il tracciato era distante circa 500 metri dall'attuale sito di innesto sulla S.S. 265 previsto nel "progetto 91/03", mentre il tracciato del "progetto 91/03" dista circa 150 metri dallo stesso punto; nel "progetto 88" non esisteva lo svincolo a ridosso del centro di Valle di Maddaloni; nel "progetto 88" l'innesto della "fondo Val-

le  
M  
n  
3  
le  
l'i  
pe  
sc  
ch  
co  
ne  
le  
ser  
to.  
del '  
colti  
di in  
DEIS

le Isclero" dalla S.S. 265 avveniva a circa 1300 metri a Sud del paese;

il tratto in questione non forma oggetto del parere favorevole del  
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali con nota del 9 marzo 1992,  
né è stato adeguato alle prescrizioni impartite dal Ministero con nota del  
31 ottobre 1990, perché tali note non si riferivano al progetto in genera-  
le (altrimenti non sarebbe stato necessario riportare nell'oggetto  
l'individuazione dei lotti) né specificamente al lotto in esame, mentre ri-  
portavano puntuali precisazioni sui lotti 1°, 2° e 3°;

se anche si volesse erroneamente ipotizzare che le note si riferi-  
scano all'intero progetto generale, la corretta procedura V.I.A. prevede  
che si operi sulla base del progetto esecutivo, all'epoca non presente o  
comunque difforme dall'attuale;

la variante del tratto in questione contiene elementi tali da rendere  
necessaria una procedura di V.I.A. secondo l'allegato D al DPR 12 apr-  
le 1996.

Ritenendo di aver espletato il mandato ricevuto, rassegno la pre-  
sente relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimen-  
to.

Può, quindi, serenamente concludersi nel senso che è errata la decisione  
del TAR in quanto tutti i motivi, anche complessivamente intesi, andavano ac-  
colti, in quanto allo stato il progetto "modificato" manca del necessario studio  
di impatto ambientale.

IV - ERROR IN IUDICANDO SUL III MOTIVO DI RICORSO E IV, V, VI E VII  
DEI SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

Il TAR, come detto, ha rigettato complessivamente tutti i motivi proposti dalla ricorrente concernente la VIA.

Ebbene detta *reductio ad unum* ha comportato che il TAR ha rigettato, con una motivazione incongrua ed omissiva, anche specifici motivi di impugnativa che non concernevano l'esistenza o meno della VIA, ma altri profili di legittimità. E' il caso, ad esempio del terzo motivo del ricorso introduttivo, che riguardava l'illegittima composizione della Commissione VIA all'esito della Sentenza della Consulta n. 303/03, motivo totalmente pretermesso, nonostante la sua totale fondatezza.

Lo stesso dicasi per il 4 motivo dei secondi motivi aggiunti che riguardava la problematica del tipo di procedura da applicare ( statale e/o regionale), non preso in considerazione.

Il motivo aggiunto 5 che riguardava la mancata applicazione delle disposizioni di cui al DPR 12.04.96 e suo allegato D..

Il motivo aggiunto 6 con il quale era stata eccepita la violazione del procedimento dettato dal DPR 12.04.96 e sue fasi..

Il motivo aggiunto 7 (erroneamente rubricato sub 5) con il quale era stata eccepita la mancanza dello studio di prefattibilità ambientale e di impatto ambientale ai sensi del DPR 554/99.

Tutti i motivi sopradescritti, quindi, risultano incongruamente rigettati in quanto la loro complessiva valutazione negativa è errata concernendo profili specifici di illegittimità diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui ai motivi 3 del ricorso introduttivo e 1,2,3, dei secondi motivi aggiunti.

#### IV - ERROR IN IUDICANDO SUL V MOTIVO DI RICORSO

Il TAR con motivazione di stile ha rigettato anche il quinto motivo del ri-

I  
I  
r  
t  
c  
te  
al  
sc  
  
se  
pri  
av  
vie  
zio  
cio  
  
plic  
son

corso introduttivo, con il quale la ricorrente aveva dimostrato la palese incongruità delle scelte operate dalle amministrazioni precedenti, caratterizzate da un assoluto difetto di motivazione.

Ebbene il TAR ha ritenuto infondato il motivo alla luce della pretesa legittimità della procedura, ed in particolare della “ completa attività istruttoria”.

Dalla lettura dei motivi che precedono, ed in particolare dalla circostanza pacifica agli atti che le modifiche del tracciato hanno inciso specificamente sulla proprietà dell'istante in quanto la configurazione originaria della strada non riguardava i beni della ricorrente ma di terzi , depongono nel senso che la pretesa completa istruttoria non c'è stata. Ma anzi si è voluto a tutti i costi modificare un tracciato di una strada a danno della proprietà della ricorrente, salvando terreni di ben noti terzi. La traslazione del tracciato, infatti, ancora oggi non ha alcuna giustificazione reale se non quella sviata di salvare proprietà di ben noti soggetti a danno di quella della ricorrente, che non ha “santi in paradiso”.

V – ERROR IN IUDICANDO SUL I MOTIVO DEI SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

Il TAR ha rigettato anche il secondo profilo di impugnativa del primo dei secondi motivi aggiunti, con il quale era stato eccepito che in violazione del principio di “tipicità” degli atti amministrativi la Soprintendenza di Caserta aveva espresso il proprio parere di competenza sul progetto rielaborato “ per le vie brevi”. Tanto si evince testualmente dalla lettura della pag. 10 della “Relazione Generale” All. n. 1 del Progetto del novembre 2001 che si allega in stralcio.

Ebbene il TAR sullo specifico punto nulla dice, in quanto il rigetto è implicitamente contenuto nella *reductio ad unum* sopra accennata, con la quale sono stati rigettati tutti i motivi “complessivamente intesi” relativi alla proble-

matica della VIA.

Ebbene la decisione del TAR è errata sia in ragione del fatto che come detto sul lotto in questione non esiste una adeguata VIA; sia in ragione del fatto che nel diritto amministrativo tutti gli atti, soprattutto se di natura autorizzativa come quello in esame, sono tipici e nominati e come minimo devono essere redatti in forma scritta, pena la loro inesistenza e/o nullità. Comunque un atto "orale" non può essere opposto ai terzi. Secondo la prevalente dottrina l'unica ipotesi di atti amministrativi "orali" validi sono gli ordini, ma non è questo il caso di specie.

Pertanto il parere reso per le vie brevi è un non parere, in quanto è dubbia anche la sua concreta esistenza.

Di conseguenza il motivo andava accolto in quanto così ragionando si arriverebbe all'assurdo- contro ogni principio di certezza dell'attività amministrativa (soprattutto se incidente su diritti dei terzi) -che la prova dell'esistenza di atti di natura provvedimentale resi da una pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, potrebbe basarsi anche sul "sentito dire".

Alla scrivente difesa sembra che detta ricostruzione non sia conforme ai principi cardine del nostro ordinamento giuridico.

#### P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento dell'appello con annullamento e riforma della Sentenza impugnata.

Per l'effetto si chiede l'annullamento di tutti gli atti impugnati *in prime cure* e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.

Vittoria di spese ed onorario per entrambi i gradi di giudizio.

La vertenza è di valore indeterminato.

1  
1  
4  
t  
fi  
zi  
p.  
(8  
gi  
ton

Caserta, martedì 27 dicembre 2005

avv. Luigi Adinolfi


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Signora **MARIA CONCETTA DELLA PERUTA**, nata a Valle di Maddaloni (CE) il 7 marzo 1949, Cod. Fisc. DLLMCN49C47L591Z, ed ivi residente alla Via Sannitica n. 8, io sottoscritto avv. **LUIGI ADINOLFI** del Foro di Santa Maria Capua Vetere con studio in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 4, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 29 ottobre 2004, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato copia del su trascritto ricorso perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

3) **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente della Provincia p.t., nel domicilio eletto presso l'avv. **CHIACCHIO TAMMARO** in Napoli (80121) alla Via dei Mille n. 74, mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. n. **7600308032-S**

spedita dall'Ufficio Postale Caserta Centro O in Piazza Redentore, cronologico n.ro **191**

avv. Luigi Adinolfi



22

# SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GI

Legge 21 gennaio 1994 n. 53



€ 6,85

12.2005 07.50

N. 191 ..... rég. Cron.

Raccomandata

MAAF-UP EL010 4F15 3E6B53F .4

Mitt. STUDIO LEGALE ADINOLFI



00 CASERTA V.R. 16/001 (CE) - 160/J1

Via G. M. Bosco n. 4

CASERTA

Firma *[Signature]*

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di S. Maria C. V.  
AVVERTENZE


*Presidenza della Provincia di Benevento*

*e/o Avv. CHIAPPINO TAMMARO*

*V. DE TULLO N. 74*

*(R. 12.1.00)*

*NAPOLI*



AVVERTENZE PER IL PORTALETTERE  
Il plico deve consegnarsi possibilmente al  
destinatario. Se quest'è assente, può essere conse-  
gnato ad uno della famiglia od a persona addetta  
alla casa od al servizio del destinatario, purchè trat-  
tasi di persona sana di mente e di età maggiore di  
quattordici anni.



L3-C